



Venerdì 7 aprile 2023, alle ore 17.30, presso la sede di Via Alfieri n. 11- Rovigo, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria di A.C.S.A. ETS - Rovigo.

Si procede alla nomina del Presidente e del Segretario di Assemblea.

Vengono nominati Antonio Morelli come Presidente e Laura Destro come Segretaria.

Il Presidente dichiara aperta la riunione e le votazioni per l'ordine del giorno.

1) Primo punto all'ordine del giorno: modifica dello statuto art. 7 comma 3 lettera d), dove si sancisce che: *"gli associati simpatizzanti non maggiorenni o studenti partecipano alle attività ma non hanno diritto di voto"*, che va ad essere modificato come segue: *"partecipano alle attività ed usufruiscono del diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la patria potestà"*. La modifica, messa ai voti, viene approvata all'unanimità dell'Assemblea.

2) Secondo punto all'ordine giorno: A fronte di richiesta di conoscenza dell'ufficio regionale del RUNTS, se A.C.S.A sia iscritta all'elenco delle OCS avendo nel suo statuto come attività di interesse generale la cooperazione allo sviluppo, viene concordato, con voto unanime dell'Assemblea, di comunicare che A.C.S.A non è iscritta, in quanto non ha le dimensioni economiche richieste per l'iscrizione a tale elenco.

L'Assemblea autorizza il Presidente a provvedere alla modifica dello statuto nei termini sopra indicati. Il Presidente si incarica di far registrare il presente verbale, insieme allo statuto modificato, presso gli Uffici preposti e a comunicare quanto concordato all'Ufficio RUNTS Regionale.

Il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea che si scioglie alle ore 18.30.

Il Presidente
Antonio Morelli

Il Segretario
Laura Destro

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELL'AFRICA-
A.C.S.A- E.T.S. (ENTE DEL TERZO SETTORE)

Titolo I- Disposizioni Generali

Capo I -Costituzione-Denominazione-Sede-Forma Giuridica

Art. 1- (Denominazione e Sede)

E' costituita, nel rispetto del D.L.G.s. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato : Associazione per la Cooperazione allo Sviluppo dell'Africa – A.C.S.A. – ETS (Ente del Terzo Settore), nella forma di associazione non riconosciuta. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rovigo in Via Pighin n. 22-45100. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2- (statuto e regolamento)

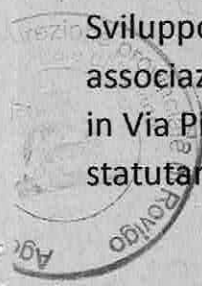
L'Associazione di volontariato Associazione per la Cooperazione allo Sviluppo dell'Africa -ETS è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. In particolare l'Associazione si ispira al D.L.gs. 117/2017 e s.m.i.

Il regolamento deliberato dall'Assemblea disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'Associazione ed all'attività.

Art. 3 – (efficacia dello statuto)

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa e vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione.

Art. 4- (modificazione dello statuto)



[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea adottata alla presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e ciò comunque nel rispetto dell'art. 21 del Codice Civile.

Art. 5- (interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

Titolo II – Finalità dell'Associazione

Art. 6 –(Finalità del settore)

L'Associazione per la Cooperazione allo Sviluppo dell'Africa – A.C.S.A.- ETS è apartitica, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione svolge esclusivamente attività di solidarietà sociale a sostegno e per lo sviluppo sociale, economico e sanitario delle popolazioni africane in Africa e di quelle immigrate in Italia.

Persegue il fine della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e della crescita individuale e collettiva volta al superamento dei problemi delle popolazioni africane.

La sua precipua finalità è quella di aiutare, con una progettualità mirata ed azioni di valorizzazione ed assistenza della persona, le popolazioni africane nel loro processo di miglioramento delle qualità della vita in Africa ed in Italia.

Operando nei settori dell'assistenza sociale, assistenza sociosanitaria, istruzione e formazione , tutela dei diritti civili a favore delle popolazioni africane, si propone di sostenere :

- a- Interventi di riorganizzazione dei territori del Paese Africano per frenare l'incalzante processo di desertificazione e per il potenziamento delle capacità economiche per garantire lo sviluppo agricolo legato alla presenza dell'acqua, alla fertilità dei suoli, all'organizzazione produttiva per esempio attraverso la realizzazione di invasi, pozzi, dighe, dighette, piantumazioni, ecc.
- b- Il miglioramento del ruolo e della condizione femminile nella produzione economica, nell'educazione dei figli e nell'educazione sanitaria attraverso l'organizzazione di attività formativa.

Loes Bore
Antonio M. Morelli

- c- L'innalzamento della quantità e della qualità della scolarizzazione e dell'attività lavorativa attraverso l'aiuto diretto ad adolescenti e giovani in condizioni di disagio e la costruzione di scuole e di centri di formazione professionale.
- d- Il potenziamento di strutture sanitarie nei villaggi.
- e- Il rafforzamento, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente per lo sviluppo equilibrato della comunità.
- f- Il recupero delle identità culturali attraverso la promozione delle culture e dell'arte italiana ed africana.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge 8 Novembre 2000, n.328, (lettera A dell'art.5 comma 1 del DLGgs. 117/2017.
- Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n.53 e.s.m. nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D dell'art.5 comma 1 del DL.gs. 117/2017)
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 Agosto 2014 n.125 e successive modificazioni (lettera N dell'art.5 comma 1 del DL gs. 117/2017)
- Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate, o di attività di interesse generale (lettera U dell'art.5 comma 1 del DL gs. 117/2017.
- Promozione e tutela dei diritti umani, sociali e politici (lettera W dell'art.5 comma 1 del D.L.gs.117/2017.

Per questo si ritiene di operare nella Regione del Veneto ed in Italia per:

- a- Favorire il processo di solidarietà sociale fra le comunità polesane e quelle africane per garantire lo sviluppo economico e civile reciproco.
- b- Potenziare i rapporti fra i cittadini polesani prospettando e sostenendo la volontà di intervenire come comunità in Africa, mettendo a disposizione ospitalità, esperienza, capacità, progettualità e mezzi.
- c- Promuovere e sostenere rapporti di partenariato fra le comunità locali polesane ed i villaggi africani, attraverso patti di gemellaggio.
- d- Organizzare incontri con Enti ed Associazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi.
- e- Promuovere collaborazioni con Associazioni locali, regionali, nazionali ed internazionali aventi gli stessi scopi ed in particolare con l'associazione di volontariato Focus che opera nella città di Viernheim (Germania) gemellata alla città di Rovigo.



Antonio Morelli

comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

- 3- Si distinguono quattro categorie di associati. Ordinari, sostenitori, Onorari e Simpatizzanti.
- a- Sono associati ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
 - b- Sono associati sostenitori coloro che versano una quota annuale maggiore di quella ordinaria ed erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
 - c- Sono associati onorari coloro che, per meriti particolari, sono individuati come tali dal Consiglio Direttivo.
 - d- Sono associati simpatizzanti i giovani non maggiorenni o studenti. Essi partecipano alle attività e usufruiscono del diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la patria potestà.

Art. 8- (responsabilità ed assicurazione degli associati)

- 1- Gli associati all'associazione che prestano attività di volontariato sono elencati in apposito registro tratto dai verbali del Consiglio Direttivo e sono assicurati per le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 per il periodo di attività.
- 2- Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.
- 3- La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile nè rimborsabile.

Art 9- (diritti)

Gli associati all'associazione hanno diritto di:

- Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi.
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.
- ~~Votare in~~ Votare in Assemblea purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel presente statuto.
- Denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del Terzo Settore.

Art. 10- (doveri)

John Morelli

1-L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

2-Ai volontari impiegati all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo non si applicano le disposizioni del precedente comma, come previsto dall'art. 17 del D.L.gs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario, salvo i casi in cui sia previsto dalla legislatura vigente e con precedente decisione del Consiglio Direttivo.

3-Gli associati devono versare nei termini la quota sociale.

4-Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art. 11- (recesso ed esclusione)

- 1- L'associato può recedere dall' associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 2- L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
- 3- La qualità di associato si perde altresì per dimissioni, morosità di oltre un anno accertata dal Consiglio Direttivo o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, per decesso o per altre cause che potranno essere ritenute valide dal Consiglio Direttivo, con ratifica da parte dell'Assemblea.
- 4- La perdita della qualità di associato, per qualsiasi forma dovuta, esclude l'associato da qualsiasi rivalsa sul rimborso della quota versata, rimanendo salvo il diritto ad incassare eventuali indennizzi derivati da assicurazioni stipulate dall'associazione.

Chas. Merrill. ~~Lucas~~ ~~Butt~~

Titolo IV- Gli Organi Sociali

Art. 12- (Indicazione degli organi)

- 1- Sono organi dell'Associazione : l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'associazione, ai quali si aggiunge quello dei Revisori dei Conti, composto da 1 a 3 elementi, anche esterni all'associazione.
- 2- Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

CAPO II – L'ASSEMBLEA

Art.13- (Composizione)

- 
- 1- L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'associazione.
 - 2- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea, nominato dalla stessa.

Art. 14- (Convocazione)

- 1- L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, su convocazione del Presidente oppure del Consiglio Direttivo.
- 2- L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati.
- 3- Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno. Una copia di tale avviso sarà affissa nella sede dell'associazione in apposita bacheca, almeno 30 giorni prima del giorno di convocazione.

Art.15- (Funzioni)

- 1- L'Assemblea è il massimo organo dell'associazione.

L'Assemblea

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.
- Approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale.

Colon March. 1997

- ### Art. 16 – (Validità dell'Assemblea)

- ### Art.17- (Votazione)

- ## CAPO III – Il Consiglio Direttivo

1- Il Consiglio Direttivo è composto da associati eletti a maggioranza dall'Assemblea.

Charles M. Smith. ~~Secy~~ Secy

- 2- Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di Presidente Emerito al Presidente uscente, che diviene componente permanente del Consiglio Direttivo.

Art. 19- (Presidente del Consiglio Direttivo)

1-Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'associazione ed è il rappresentante legale della stessa.

Art. 20- (elezione e durata)

- 1- Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di 4 anni, i consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei voti.
- 2- Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed assegna le altre cariche: il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- 3- In caso di dimissioni di uno più componenti del Consiglio Direttivo questi potranno essere sostituiti, per surroga, dagli aventi diritto. In caso contrario il Presidente convocherà una Assemblea Ordinaria per l'elezione dei componenti mancanti del Consiglio Direttivo.

Art.21- (funzioni)

- 1- Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
 - Amministra l'associazione.
 - Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
 - Predispone il Bilancio di esercizio, il Bilancio Preventivo e, se previsto il Bilancio Sociale; li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
 - Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio.
 - Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.
 - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
 - E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.
 - Disciplina l'ammissione degli associati.

- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Delibera intorno all'assunzione di spese previste o comunque urgenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e delle disponibilità finanziarie dell'associazione.
- 2- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 3- Il Consiglio Direttivo può avvalersi di comitati tecnico-scientifici o di tecnici, con funzioni di consulenza per specifici problemi operativi nell'ambito dell'associazione.
- 4- Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto e a solo titolo consultivo, i rappresentanti di vari comitati ed altri associati, se invitati dal Presidente, previo accordo con i consiglieri.
- 5- Il Consiglio Direttivo propone la quota associativa annua.
- 6- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.22-(convocazione e validità)

- 1- Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con la frequenza e con le modalità che saranno fissate dal regolamento interno e comunque quando almeno quattro consiglieri lo richiedono.
- 2- Il Consiglio Direttivo è validamente insediato con la presenza di almeno 5 dei suoi membri ed è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

CAPO IV- IL PRESIDENTE

Art. 23- (Elezione e durata)

- 1- Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. Ai fini dell'elezione del Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano.
- 2- Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
- 3- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assumendosi tutti i poteri in caso di sua assenza od impedimento.
- 4- Un mese prima della scadenza il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Autore: Monti. L. 2018

Art.24- (Funzioni)

- 1- Il Presidente rappresenta l'Associazione di volontariato, stipula le convenzioni ed i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione previo consenso del Consiglio Direttivo.
- 2- Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede il Consiglio Direttivo, propone le materie da trattare nelle sedute del Consiglio stesso, dà esecuzione alle delibere del Consiglio, sovrintende agli uffici ed al personale addetto.
- 3- Sottoscrive il verbale dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e cura che sia custodito presso la sede dell'associazione dove può essere consultato dagli associati.

Art. 25- (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali :

- 1- Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- 2- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- 3- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuti a cura del Consiglio Direttivo .
- 4- Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 30 giorni dalla richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

TITOLO VI- LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 26 –(Indicazioni delle risorse)

- 1 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- Quote associative.
 - Contributi pubblici e privati
 - Donazioni e lasciti testamentari
 - Rendite patrimoniali
 - Attività di raccolta fondi
 - Rimborsi di convenzioni

Julia M. Wells ~~Wells~~

- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.L. gs.117/2017

2- L'associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L.gs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate o comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

3-I beni mobili di proprietà degli associati o di terzi sono dati in comodato all'associazione stessa, oppure tutti i beni sono acquistati dall'associazione e ad essa intestati.

4- I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.



Art. 27- (Contributi)

- 1- I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli associati, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
- 2- I contributi straordinari sono elargiti dagli associati, dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

Art. 28- (Erogazioni e lasciti)

- 1- Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
- 2- I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Art. 29 (Devoluzione dei beni)

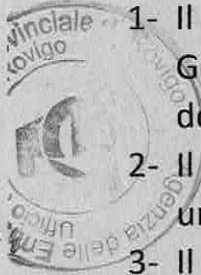
- 1- In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.L.gs. 117/2017.
- 2- I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

Dono
Stefano
Dono M. Morelli

- 3- Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere decisi solo con delibera dell'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

TITOLO VII – IL BILANCIO

Art.30- (Bilancio Consuntivo e Preventivo)

- 
- 1- Il Bilancio dell'associazione di volontariato è annuale e decorre dall' 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.L.gs. 117/2017 e delle relative norme d'attuazione.
 - 2- Il Bilancio Consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
 - 3- Il Bilancio Preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo.

Art. 31- (Formazione e contenuto del Bilancio)

- 1- IL Bilancio Consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spese e di entrate relative all'esercizio di un anno.
- 2- Il Bilancio Preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 32- (Approvazione del Bilancio)

- 1- Il Bilancio Consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 Giugno di ogni anno.
- 2- Il Bilancio Consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.
- 3- Il Bilancio Preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

Long D...
Antonio M...

- 4- Il Bilancio Preventivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

TITOLO VIII- LE CONVENZIONI E I CONTRATTI

Art. 33- (Stipula delle convenzioni e dei contratti)

- 1- Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 -comma 1 del D.L.gs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione , quale suo legale rappresentante.
- 2- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

TITOLO IX- RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 34- (Rapporti con altri enti o soggetti privati)

L'associazione coopera con altri soggetti aventi finalità di solidarietà umana, civile, culturale, sociale ed economica.

Art. 35-(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

L'associazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici e privati per lo svolgimento e la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà che essa sostiene.

TITOLO X – RIFERIMENTO A NORMA DI LEGGE

Art.36- (Riferimento a norme di legge)



Handwritten signature: C. Morli

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (ed in particolare la legge 6 Giugno 2016, n.106 ed il D.L.gs. 3 Luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) , e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Norma finale transitoria

Gli organi in carica rimangono fino all'approvazione formale del nuovo statuto.

Le norme del nuovo statuto entrano in vigore con l'iscrizione al RUNTS.

La presente è copia autentica del
originale scritto in data 17/04/23
giudicato il 17/04/23
n. 418
ESENTE

L'ADDETTO

Elena Mazzilli

(*) Firma su carta intestata del Tribunale Provinciale di Milano Mercurio

Chiaro Mazzilli